

Dipartimento federale dell'ambiente, dei transporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE Divisione Efficienza energetica e Energie rinnovabili Sezione Energie rinnovabili Energia eolica

Contributi d'investimento per impianti eolici

Scheda informativa

Versione 1.0 del 23 novembre 2022

1 Premessa e obiettivi

Mediante il decreto del 1° ottobre 2021 le Camere federali hanno approvato la revisione della legge sull'energia (LEne) grazie alla quale a partire dal 1° gennaio 2023 si possono richiedere contributi d'investimento per la costruzione di nuovi impianti eolici.

La presente scheda informativa risponde alle domande più frequenti dei responsabili di progetti concernenti i contributi d'investimento agli impianti eolici.

2 Domande e risposte

2.1 Per quali tipologie di impianti eolici si può richiedere un contributo d'investimento?

I nuovi impianti eolici con una potenza di almeno 2 MW per impianto possono ottenere un contributo d'investimento. Nel caso di un parco eolico costituito da diversi impianti singoli, per poter beneficiare del contributo d'investimento ogni impianto singolo deve avere una potenza di almeno 2 MW (art. 27a cpv. 1 LEne).

2.2 Che tipologie di progetti possono ottenere un contributo d'investimento?

Possono ottenere un contributo d'investimento le seguenti tipologie di progetti:

2.2.1 Impianti nuovi

I responsabili di progetti possono ottenere un contributo d'investimento per i nuovi impianti con una potenza di almeno 2 MW.


I nuovi impianti eolici possono costituire un nuovo parco eolico oppure essere ubicati all'interno di un parco eolico esistente. I costi d'investimento per adattare l'infrastruttura esistente come strade di accesso, allacciamento alla rete ecc. sono computabili solamente se connessi alla costruzione del/dei nuovo/i impianto/i eolico/i.

2.2.2 Sostituzione completa di impianti esistenti (repowering)

Se impianti eolici esistenti vengono sostituiti con nuovi impianti, questi ultimi possono beneficiare di un contributo d'investimento. I costi d'investimento per adattare l'infrastruttura esistente come strade di accesso, allacciamento alla rete ecc. sono computabili solamente se connessi alla costruzione dei nuovi impianti.

2.3 A quanto ammonta il contributo d'investimento per gli impianti eolici?

Il contributo ai costi d'investimento per gli impianti eolici ammonta al 60 per cento dei costi computabili (art. 27*a* cpv. 2 LEne).



Dipartimento federale dell'ambiente, dei transporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE Divisione Efficienza energetica e Energie rinnovabili Sezione Energie rinnovabili Energia eolica

2.4 In che modo sono determinati i costi d'investimento computabili?

Sono computabili i costi d'investimento per la pianificazione e la costruzione di impianti eolici sino alla messa in esercizio degli impianti. I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all'ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione (art. 61 cpv. 2 OPEn).

2.5 Quali costi sono computabili ai fini di un contributo d'investimento?

Sono computabili i costi di pianificazione, di direzione dei lavori, di costruzione nonché i costi delle prestazioni proprie del gestore sino alla messa in esercizio dell'impianto/degli impianti compresa (art. 87*k* in combinato disposto con l'art. 61 OPEn).

Un elenco dettagliato, ma non esaustivo dei costi computabili è riportato nel "Modello dei costi d'investimento degli impianti eolici" (www.bfe.admin.ch/promozione > Contributi d'investimento energia eolica).

2.6 Quali costi non sono computabili ai fini di un contributo d'investimento?

Non sono computabili ai fini di un contributo d'investimento i costi che non rispettano i criteri di cui all'articolo 61 OPEn, per esempio i costi per l'acquisto di proprietà fondiaria o i costi per la procedura e la rappresentanza legale in relazione a opposizioni e ricorsi (art. 87/ OPEn).

2.7 Quali sono le modalità di presentazione della domanda di contributo d'investimento?

La domanda deve essere presentata all'Ufficio federale dell'energia (UFE) per iscritto (Ufficio federale dell'energia UFE, Contributo d'investimento energia eolica, Sezione Energie rinnovabili, 3003 Berna) o in via elettronica sulla piattaforma PrivaSphere.

I moduli possono essere scaricati dal sito dell'UFE al link seguente: www.bfe.admin.ch/promozione > Contributi d'investimento energia eolica.

Le domande incomplete non vengono prese in considerazione.

2.8 Quali requisiti devo soddisfare per presentare una domanda?


Occorre disporre dei risultati di una o più misurazioni del vento per l'ubicazione degli impianti eolici previsti. Inoltre per l'impianto previsto/gli impianti previsti occorre presentare una perizia sul rendimento. La misurazione del vento e la perizia sul rendimento devono rispettare i requisiti di cui all'allegato 2.4 numero 3 OPEn.

2.9 Qual è l'ordine di presa in considerazione delle domande?

Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di presentazione della domanda. Nel caso in cui i mezzi finanziari non permettano una presa in considerazione immediata, le domande che danno diritto a un contributo saranno inserite in una lista di attesa (v. art. 87b e 87c OPEn).

2.10 Ho già ottenuto una garanzia per la RIC: ho diritto ugualmente a un contributo d'investimento?

Se al gestore di un impianto è già stata versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità, per questo impianto non può ottenere anche un contributo d'investimento (art. 31 OPEn).



Dipartimento federale dell'ambiente, dei transporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE
Divisione Efficienza energetica e Energie rinnovabili
Sezione Energie rinnovabili
Energia eolica

Se al gestore di un impianto non è ancora stata versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità, può presentare domanda di un contributo d'investimento. Una volta approvata la domanda deve scegliere uno dei due modelli di promozione e rinunciare all'altro. La rinuncia è definitiva.

2.11 Il mio impianto beneficia già della RIC. Ho diritto ugualmente a un contributo d'investimento?

Se al gestore di un impianto è già stata versata una rimunerazione per l'immissione di elettricità, per questo impianto non può ottenere anche un contributo d'investimento (art. 31 OPEn).

In caso di **rinnovamento** di impianti eolici (repowering) o di **ampliamento** di un parco eolico esistente vale quanto segue: se gli impianti esistenti beneficiano già di una rimunerazione per l'immissione di elettricità, è possibile ottenere un contributo d'investimento per i nuovi impianti eolici. Tuttavia, ai fini dei costi d'investimento computabili vengono considerati solamente i lavori necessari alla pianificazione e alla costruzione dei nuovi impianti. I costi per le modifiche dell'infrastruttura esistente, per esempio strade di accesso, allacciamento alla rete ecc. sono computabili solo se connessi ad ampliamenti e trasformazioni nell'ambito della costruzione dei nuovi impianti. Lo stesso vale per analogia per i costi dei lavori di pianificazione quali misurazioni del vento, perizie ambientali, ecc.

2.12 Con il contributo d'investimento viene indennizzato il plusvalore ecologico della mia produzione di energia elettrica?

No. Il plusvalore ecologico non è indennizzato con il versamento di un contributo d'investimento. Contrariamente al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità, il plusvalore ecologico può essere venduto sotto forma di garanzia di origine (GO) a un'azienda di approvvigionamento energetico, trattato alla borsa dell'energia elettrica o utilizzato in proprio.

3 Basi giuridiche

- Legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne; RS 730.0) (stato: 1° gennaio 2023)
- Ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn; RS 730.03) (stato: 1° gennaio 2023)